

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l'assistenza del Prof. Cesare Imbriani e del Dott. Carlo Purificato **Componenti aggiunti**; e del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 19 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 4163/39 pf14-15 SP/blp del 9.12.2014).

Il deferimento

Con nota del 9.12.2014 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale:

il Sig. Corioni Luigi, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Brescia Calcio Spa e la medesima società.

Il primo, per rispondere:

- a) della violazione di cui al titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 9) del C.U. 143/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00;
- b) della violazione di cui al titolo I, paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 143/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;
- c) della violazione di cui al titolo I, paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 143/A del 6 maggio 2014 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli

emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

d) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato per il pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità fino al mese di aprile 2014 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

La seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al primo.

Il patteggiamento

Alle riunioni del 15.1.2015 e del 26.2.2015 i deferiti tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.1.2015 relativamente alla posizione del Corioni e in data 10.3.2015 relativamente a quella della Società Brescia Calcio Spa, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Corioni e la Società Brescia Calcio Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Corioni, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 4 (quattro), aumentata tenendo conto della continuazione a mesi 6 (sei); pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a punti 3 (tre) e € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Luigi Corioni;*
 - penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società Brescia Calcio Spa*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6253/369 pf14-15 SP/blp del 19.2.2015).

(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6262/461 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).

(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6268/462 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).

Con tre separate note tutte in data 19.2.2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale il Sig. Ragazzoni Luigi, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Brescia Calcio Spa e la medesima società.

Il primo, per rispondere:

della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII) e dalla Delibera FIGC n.497/CF del 27 maggio 2014, recante proroga del termine dal 16 ottobre 2014 al 17 novembre 2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014;

della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di ottobre 2014;

della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014.

La seconda, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al primo.

Per ognuno dei capi di incolpazione i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

Quanto alla prima ed alla terza incolpazione, ammesse le violazioni loro contestate, i deferiti, hanno chiesto valutarsi tale ammissione ai sensi dell'art. 24 CGS ai fini della sanzione da comminare, nonché, sempre ai medesimi fini, tenersi conto del pagamento successivamente intervenuto.

Quanto alla seconda incolpazione, pur ritenuto il fatto in sé, gli incolpati hanno contestato che la stessa, singolarmente considerata, integri violazione del precetto normativo in quanto, a loro dire, si avrebbe violazione della norma solo in presenza del contestuale *"mancato, e completo, congiunto versamento, nei termini previsti, sia delle ritenute Irpef sia dei contributi Inps (già Enpals) sia del fondo di fine carriera"*; in via subordinata, dedotto il successivo pagamento dei contributi dovuti, hanno chiesto tenersene conto ai fini della misura della sanzione.

Alla riunione del 19.3.2015, previamente riuniti i tre procedimenti, il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti dei deferimenti, ritenuta la continuazione degli illeciti, ha chiesto sanzionarsi con la inibizione di mesi 5 (cinque) il Sig. Ragazzoni Luigi, di cui mesi 3 (tre) quale pena base e mesi 1 (uno) per ognuna delle ulteriori violazioni, e con la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica per ognuna delle violazioni contestate, per un totale di punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione, la Soc. Brescia Calcio Spa

Il difensore degli incolpati si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva.

I deferimenti, così come riuniti, sono fondati e vanno accolti.

Nel corso della riunione del 12.12.2014 la Co.Vi.So.C., a seguito dell'esame del report della Deloitte & Touche Spa, ha accertato il mancato versamento da parte della Soc. Brescia Calcio Spa delle ritenute Irpef per il periodo in questione, per un importo totale risultato pari ad € 422.259,67.

Il fatto contestato è stato pacificamente ammesso e riconosciuto anche dai deferiti.

La fattispecie costituisce un'ipotesi di chiara violazione del precetto di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII), nella specie derogato, quanto al termine per l'adempimento, dalla Delibera FIGC n.497/CF del 27 maggio 2014, che ha prorogato al 17 novembre 2014 il termine per procedere al deposito presso la Co.Vi.So.C. della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative al I bimestre 2014/2015.

Nel corso della riunione del 27.1.2015 la Co.Vi.So.C., a seguito dell'esame del report della Deloitte & Touche Spa, ha accertato l'avvenuto versamento dei contributi Inps per il periodo in questione, per un importo totale risultato pari ad € 54.650,60#, solo il 16.1.2015 e, dunque, oltre il previsto termine del 16.12.2014.

Il fatto in sé, come detto, è stato pacificamente ammesso e riconosciuto anche dai deferiti.

La fattispecie costituisce un'ipotesi di chiara violazione del precetto di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII).

Nel corso della riunione del 27.1.2015 la Co.Vi.So.C., a seguito dell'esame del report della Deloitte & Touche Spa, ha accertato il mancato versamento nel termine del 16.12.2014

degli emolumenti dovuti per il periodo considerato, parzialmente avvenuto solo in epoca successiva.

Anche questo fatto è stato pacificamente ammesso e riconosciuto dai deferiti.

La fattispecie costituisce un'ipotesi di chiara violazione del precetto di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), che impone alle società di documentare entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per tale periodo.

Per ognuna delle violazioni contestate il richiamato art. 10, comma 3, del CGS prevede la sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g, a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.

A fini della misura della sanzione deve altresì ritenersi irrilevante l'ammissione del comportamento ascritto, di contro rilevante nel caso di collaborazione fittiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari a circostanza.

Quanto al ritardato pagamento dei contributi Inps versati solo il 16.1.2015, l'eccezione difensiva è priva di pregio.

Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, invero, perché si configuri violazione del precetto normativo è sufficiente il mancato deposito in termini anche solo di una delle documentazioni richieste, in quanto non previsto che l'esatto adempimento di una sola delle incombenze richieste non provochi l'inosservanza del precetto.

Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti, commina le sanzioni della inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Ragazzoni Luigi e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione a carico della Società Brescia Calcio Spa.

(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6575/480 pf14-15 SP/gb del 25.2.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preso atto che è stata depositata un'istanza da parte dell'Avv. Panuccio, difensore dei deferiti, di differimento della odierna riunione, motivata da impegni professionali concomitanti, precedentemente assunti dal predetto difensore; ritenuto che alla predetta istanza vi è opposizione da parte del Procuratore federale, fondata sull'esigenza di celerità e speditezza del procedimento sportivo nella specifica materia, considerato che le rispettive esigenze addotte dalle parti possono essere temperate con un breve differimento dell'odierna riunione; rinvia al 26 marzo 2015 alle ore 11.
Si comunichi alle parti.

(113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 6258/242 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).

Il deferimento

Con atto del 19/2/2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare

- il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per la violazione di cui al Titolo I, paragrafo III), lettera A) punto 2) del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e della Delibera FIGC n. 497/CF del 27 maggio 2014 recante proroga del termine dal 16 settembre 2014 al 16 ottobre 2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. per non aver depositato presso CO.VI.SO.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014.
- la Società AS Varese 1910 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa.

Il Signor Laurenza Nicola e la Società AS Varese 1910 Spa non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 19/3/2015 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Laurenza Nicola la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore delle parti deferite, il quale ha segnalato il mancato raggiungimento di un accordo ex art. 23 CGS, attesa la contestazione della recidiva da parte della Procura federale, e ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento dell'illecito ascritto ai deferiti. In particolare il "memorandum riepilogativo", all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 21.11.2014, evidenzia che la AS Varese 1910 Spa nel periodo di riferimento maggio-giugno 2014 non ha versato ritenute IRPEF per un importo pari ad € 524.452,68. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dai deferiti. Risulta quindi applicabile al caso in esame la specifica normativa federale.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione disciplinare infligge al Sig. Laurenza Nicola la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società AS Varese 1910 Spa quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 6533/479 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Francesco Saverio Maglione e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 9.4.2015 ore 11.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti non presenti.

(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6520/477 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6514/476 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).

Preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l'istanza della Procura federale di riunione dei suddetti procedimenti;

vista la non opposizione del difensore delle parti deferite;

dispone la riunione dei procedimenti.

Preso atto dell'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Giuseppe Perpignano e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 9.4.2015 ore 11.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO FUSCO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), VITTORIO DI BELLO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 5317/34 pf14-15 SP/blp del 26.1.2015).

Il patteggiamento

Alla riunione del 26.2.2015 il deferito Vittorio Di Bello e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.3.2015, il suddetto accordo.

Alla riunione odierna il deferito Maurizio Fusco e la Procura federale hanno convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto il suddetto accordo intervenuto nella riunione odierna;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 9.4.2015 ore 11.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 19 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETRIT BERISHA (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa) - (nota n. 5444/129 pf13-14 SP/blp del 28.1.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 28.1.2015 la Procura federale ha deferito il calciatore Etrit Berisha, tesserato per la Società SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente) in relazione all'art. 40, comma 4 delle NOIF, per aver sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con la Società SS Lazio Spa in data 1.9.2013, con documenti depositati presso l'ufficio tesseramenti della FIGC dalla predetta Società in data 1/2 Settembre 2013, pur avendo in precedenza sottoscritto la variazione di tesseramento e il contratto con la Società Chievo Verona in data 29.7.2013, con documentazione depositata presso l'ufficio tesseramento FIGC dalla Società Chievo Verona in data 30.7.2013 e in data 2.9.2013, così determinando la violazione della normativa federale che vieta al calciatore di sottoscrivere nella stessa stagione sportiva richieste di tesseramento per più Società. :

Il patteggiamento

Alla riunione del 26.2.2015 il deferito Etrit Berisha, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale

trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.3.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Etrit Berisha, tramite il propri legali, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Etrit Berisha, sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda di € 22.000,00 (€ ventiduemila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 10 (dieci) oltre all'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di giorni 10 (dieci) oltre all'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) a carico del Sig. Etrit Berisha.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN CHRISTOPHER FIORANELLI (Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera), OGENYI EDDY ONAZI (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa), ARMANDO ANTONIO CALVERI (Segretario della Società SS Lazio Spa), IGLI TARE (Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa - (nota n. 6501/1199 pf12-13 SP/gb del 24.2.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che dagli atti risulta che il calciatore Onazi non è più difeso dall'Avv. D'Onofrio, il quale ha rinunciato ad assisterlo come da comunicazioni mail oggi depositate e come già risultava dal verbale della riunione del 30.10.2014 (proc. Prot. TFN-SD n. 32 – S.S. 2014-2015);

ritenutane l'opportunità, dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per i provvedimenti di sua competenza.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico**

“”

Pubblicato in Roma il 19 marzo 2015.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**